

Anche il Tar per l'Umbria rimette al vaglio della Corte costituzionale la riforma della c.d. Legge Pinto, nella parte in cui vincola la nomina del commissario ad acta

[Tar Umbria, sez. I, ord., 16 novembre 2016, n. 705 – Pres. Potenza, Est. Santini](#)

Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Legge Pinto – Commissario ad acta – Nomina predeterminata – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 104 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies comma 8, l. 24 marzo 2001 n. 89, come introdotto dall'art. 1 comma 777 lett. 1), l. 28 dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui impone al giudice amministrativo di dover nominare, quale commissario ad acta, unicamente un dirigente di seconda fascia della stessa Amministrazione inadempiente (1).

(1) I. - Con l'ordinanza in epigrafe anche il T.a.r. per l'Umbria (dopo le recenti rimessioni del T.a.r. Liguria, di cui alla News del 24 ottobre 2016) rimette alla Consulta la nuova disciplina della c.d. legge Pinto introdotta dalla legge di stabilità del 2016, con particolare riferimento al vincolo imposto al giudice amministrativo in ordine all'individuazione del commissario ad acta da nominare in sede di ottemperanza.

II. - Come noto, con la l. n. 208 del 2015 è stato introdotto l'art. 5 quinquies il cui comma 8 prevede, che, laddove i creditori di somme liquidate a norma della stessa legge Pinto propongano l'azione di ottemperanza dinanzi al g.a., il giudice adito possa nominare commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. In tal caso i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti. I profili di rimessione.

A fronte di tale previsione, intesa come vincolante in termini di commissario da nominare, il T.a.r. rileva una serie di profili di incostituzionalità, con particolare riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 24, 104 e 108.

Quali emanazioni dei predetti riferimenti, l'ordinanza richiama i due principi che, in tema di commissario ad acta nel processo amministrativo in generale, debbono essere tenuti ben presenti: a) il commissario ad acta quale ausiliario del giudice dotato di imparzialità e terzietà; b) il potere ampiamente discrezionale di nomina del medesimo commissario in capo al giudice amministrativo.

Per entrambi, l'ordinanza in esame compie un approfondito richiamo alla giurisprudenza che ne ha garantito l'applicazione. In relazione al primo principio, l'imparzialità e la terzietà degli ausiliari del giudice, si basa sulla considerazione per cui –

analogamente a quella costituzionalmente imposta al giudice - il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, come confermato dalla previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti propri dell'astensione e della ricsuzione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2012, n. 5890, in Foro amm. CDS 2012, 11, 2809). In relazione al secondo principio, sia il diritto vivente che la giurisprudenza costituzionale riconoscono in capo al giudice un largo margine di scelta sui requisiti per la nomina del commissario ad acta e sulla sua identità, atteso il suo elevato carattere fiduciario (cfr. Corte Costituzionale, 12 maggio 1977, n. 75, in Foro amm. 1979, 875).

Di particolare rilievo appare il passaggio con cui l'ordinanza - nel respingere la preminenza del parametro di cui all'art. 81 Cost., invocato dalla difesa erariale - richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 70 del 2015 e n. 178 del 2015 in Foro it. 2015, I, 1855 con nota di ROMBOLI e FERRARI), a mente della quale l'esigenza di risparmio delle risorse pubbliche non costituisce un super valore destinato a prevalere in modo assoluto specie in relazione a valori di rango costituzionale quali quelli concernenti l'indipendenza del giudice e l'imparzialità dei suoi ausiliari.

III. - Sulla legge Pinto, si richiamano i riferimenti di cui alla predetta News in data 24 ottobre 2016, che per comodità si riportano:

a) in relazione al processo penale, Corte cost. 19 febbraio 2016, n. 36, in Riv. dir. internaz., 2016, 620; 23 luglio 2015, n. 184, in Giur. costit., 2015, 1388, con nota di SPANGHER;

b) in relazione al processo civile, Corte cost. 22 ottobre 2014, n. 240 in Responsabilità Civile e Previdenza, con nota di AZZALINI, secondo cui «< In materia di giusto processo, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis, 3° comma, l. 24 marzo 2001 n. 89, in riferimento all'art. 117, 1° comma, cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, disponendo che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo non possa in ogni caso «essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»; detta disposizione deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore>>»; 10 maggio 2012, n. 117, in Giust. civ. 2012, 7-8, I, 1648, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3, comma 1, 24, 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, l. n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo l'interpretazione assunta come diritto vivente, dispone che la competenza territoriale funzionale della corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti ai giudici amministrativi;

c) in relazione alla disciplina della Cedu, Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 6 aprile 2010, n. 34375, in Riv. dir. internaz. 2010, 3, 842; 16 ottobre 2007, in Foro it. 2008, IV,

65, a mente della quale <<il ricorso per equa riparazione nel caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6, par. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come previsto dalla l. 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), costituisce un ricorso effettivo ed accessibile, in conformità di quanto disposto dall'art. 13 della medesima convenzione, che richiede un ricorso interno abilitante il competente organo giudiziario nazionale a conoscere del contenuto delle doglianze>>.